

Decreto n. 2025-856 del 27 agosto 2025 recante modifica del decreto n. 2022-603 del 21 aprile 2022 che definisce l'elenco delle autorità amministrative e pubbliche indipendenti che possono avvalersi del supporto del centro di competenza per la regolamentazione digitale e sui metodi di raccolta dei dati attuati da tale servizio nell'ambito delle proprie attività di sperimentazione

NOR: ECOI2509737D

ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/8/27/ECOI2509737D/jo/texte>

Alias: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/8/27/2025-856/jo/texte>

JORF n. 0200 del 29 agosto 2025

Testo n. 10

Pubblico interessato: operatori di servizi digitali di cui all'articolo 36, paragrafo I, primo e settimo comma, della legge n. 2021-1382, del 25 ottobre 2021, sulla regolamentazione e la tutela dell'accesso alle opere culturali nell'era digitale, utenti di tali servizi, agenti del centro di competenza per la regolamentazione digitale (Pôle d'expertise de la Régulation Numérique – PReN).

Oggetto: il decreto determina i metodi automatizzati di raccolta dei dati accessibili al pubblico che possono essere attuati dal centro di competenza per la regolamentazione digitale nell'ambito delle sue attività di sperimentazione e ricerca pubblica di cui all'articolo 36, paragrafo I, quinto e sesto comma, della legge 2021-1382 del 25 ottobre 2021.

Entrata in vigore: il testo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Applicazione: il testo è adottato ai sensi dell'articolo 36 della legge 2021-1382 del 25 ottobre 2021, come modificata dalla legge n. 2024-449 del 21 maggio 2024 sulla messa in sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale.

Il primo ministro,

A seguito della relazione del ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale,

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione e, in particolare, la notifica n. 2025/0223/FR;

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali);

visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);

vista la legge n. 78-17, del 6 gennaio 1978, relativa al trattamento dei dati, agli archivi e alle libertà individuali, come modificata;

vista la legge n. 2021-1382 del 25 ottobre 2021 sulla regolamentazione e la tutela dell'accesso alle opere culturali nell'era digitale, modificata dalla legge n. 2024-449 del 21 maggio 2024 sulla messa in sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale, in particolare l'articolo 36;

visto il decreto n. 2020-1102, del 31 agosto 2020, che istituisce un servizio di competenza nazionale denominato "centro di competenza per la regolamentazione digitale" (PReN); visto il decreto n. 2022-603 del 21 aprile 2022 che definisce l'elenco delle autorità amministrative e pubbliche indipendenti che possono avvalersi del supporto del centro di competenza per la regolamentazione digitale e sui metodi di raccolta dei dati attuati da tale servizio nell'ambito delle proprie attività di sperimentazione;

visto il parere n. 2024-066 dell'autorità francese per la protezione dei dati del 26 settembre 2024;

sentito il Consiglio di Stato (sezione Affari interni),
decreta quanto segue:

Articolo 1

Il capo II del citato decreto n. 2022-603 del 21 aprile 2022 è modificato come segue:

I. – Nel titolo del capo, i termini: "Attività di sperimentazione (articoli da 2 a 6)" sono sostituiti dai termini: "Attività di sperimentazione e di ricerca pubblica (articoli da 2 a 6)".

II. – Nell'articolo 2:

1) al primo comma:

a) i termini: "nel contesto delle attività di sperimentazione di cui al quinto comma" sono sostituiti dai termini: "nel contesto delle attività di sperimentazione e di ricerca pubblica di cui al quinto e sesto comma";

b) i termini: "delle piattaforme online degli operatori definiti all'articolo L 111-7 del codice del consumo" sono sostituiti dai termini: "dei servizi digitali degli operatori di cui al primo e settimo comma del suddetto articolo 36, paragrafo I";

c) i termini: "accesso a tali piattaforme" sono sostituiti dai termini: "accesso a tali servizi digitali";

2) al secondo comma, dopo i termini: "ogni attività sperimentale", sono inseriti i seguenti termini: "o di ricerca".

III. – Nell'articolo 3:

1) al primo comma, dopo i termini: "ogni attività sperimentale", sono inseriti i seguenti termini: "o di ricerca" e i termini: "piattaforme online" sono sostituiti dai termini: "servizi digitali";

2) al sesto comma, dopo i termini "responsabile della sperimentazione", sono inseriti i termini: "o del progetto di ricerca";

3) al penultimo comma, i termini "piattaforme online" sono sostituiti dai termini: "servizi digitali" e i termini: "Informano" sono sostituiti dai termini: "Possono informare";

4) all'ultimo comma, i termini: "piattaforme online" sono sostituiti dai termini: "servizi digitali";

IV. – al primo comma dell'articolo 4, i termini: "piattaforme online" sono sostituiti dai termini: "servizi digitali" e i termini: "gli operatori di tali piattaforme" sono sostituiti dai termini: "tali operatori di servizi digitali";

V. – all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, i termini "le piattaforme online" sono sostituiti dai termini "i servizi digitali";

VI. – all’articolo 6, dopo i termini: "la sperimentazione" sono inseriti i termini: "o il progetto di ricerca".

Articolo 2

Il ministro dell’Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale e la ministra della Cultura sono responsabili, ciascuno/a nell’ambito delle rispettive competenze, dell’attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Emanato il 27 agosto 2025.

François Bayrou
Per il primo ministro:

il ministro dell’Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale,
Éric Lombard

la ministra della Cultura,
Rachida Dati